

**Determinazione n. 77/2010**

**LA CORTE DEI CONTI**

**IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza del 22 ottobre 2010;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge n. 68 in data 19 marzo 1993, con la quale l'Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE) è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visti i bilanci dell'Ente suddetto relativi agli esercizi finanziari 2008 e 2009, nonché le annesse relazioni del Consiglio e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Procuratore Pasquale Iannantuono e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE) per gli esercizi 2008 e 2009;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei bilanci – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i bilanci per gli esercizi 2008 e 2009 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE), l'unica relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

*f.to* Pasquale Iannantuono

IL PRESIDENTE

*f.to* Raffaele Squitieri

**PAGINA BIANCA**

**RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA (UNIONCAMERE) PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2008 E 2009**

**SOMMARIO**

PREMESSA. – 1. Il quadro normativo. - 1.1 I compiti e le funzioni fondamentali. - 1.2. Le funzioni affidate dalla legislazione regionale alle camere di commercio. - 1.3. La riforma delle camere di commercio. - 1.4. Lo statuto dell'Unioncamere. - 1.5. Il regolamento di funzionamento degli organi. - 1.6. Il regolamento di organizzazione degli uffici. - 1.7. Il regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria. – 2. Gli organi dell'Ente. - 2.1. Premessa. - 2.2. Il consiglio generale. - 2.3. Il comitato esecutivo. - 2.4. L'ufficio di presidenza. - 2.5. Il presidente - 2.6. Il Collegio dei revisori. - 2.7. Le assise dei consiglieri cameralei. - 2.8. Il controllo di gestione. - 2.9. Il nucleo di valutazione. - 2.10. Il costo degli organi. – 3. L'organizzazione dell'Ente. - 3.1. Il segretario generale. - 3.2. La consultazione dei segretari generali delle camere di commercio. - 3.3. La dirigenza. - 3.4. Il personale. - 3.5. Il trattamento economico e normativo del personale. Il costo del lavoro nel 2008 e nel 2009. Raffronto con il 2007. – 4. Attuazione e gestione delle politiche istituzionali. - 4.1. Premessa. - 4.2. Area per le relazioni istituzionali. - 4.2.1. L'imprenditoria femminile. - 4.2.2. Metrologia. Regolazione del mercato e conciliazione. - 4.2.3. Ambiente. - 4.3. Area «diritto d'impresa e finanza». - 4.3.1. Registro delle imprese. - 4.3.2. Brevetti e marchi. - 4.3.3. Regolamento patrimoniale e finanziario delle camere di commercio. - 4.3.4. Lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) e il portale «impresainun giorno». - 4.4. Area «ricerca, innovazione e formazione». - 4.5. Area «organizzazione». - 4.5.1. Sistema valutativo dei servizi cameralei (sistema «Pareto»). - 4.5.2. Processi di esternalizzazione nelle camere di commercio. - 4.5.3. Il bilancio sociale. - 4.5.4. Portale «lavoro P.A.» e consulenza alle camere di materia di personale e organizzazione. - 4.6. Area per i servizi finanziari, le infrastrutture e l'internazionalizzazione. - 4.7. Area «formalità per il commercio internazionale». - 4.7.1. Gestione «documenti doganali internazionali per l'importazione di merci». - 4.7.2. Gestione «servizio del tachografo digitale». - 4.8. Area «segreteria generale». - 4.8.1. Attività e progetti trasversali di sistema. - 4.8.2. Ufficio «stampa e comunicazione». - 4.8.3. Fondo perequativo. - 4.8.3.1. (segue) finanziamento dei progetti cameralei. - 4.8.3.2. (segue) contributi per rigidità dei bilanci cameralei. - 4.9. Area «ufficio di Bruxelles». - 4.10. INDIS. – 5. I risultati contabili della gestione per gli esercizi 2008 e 2009. - 5.1. Esercizio 2008. - 5.1.1. La gestione di competenza nel 2008. - 5.1.2. Il rendiconto di amministrazione nel 2008. - 5.1.3. Il conto economico del 2008. - 5.1.4. Lo stato patrimoniale 2008. - 5.2. Esercizio 2009. - 5.2.1. La riforma del bilancio 2009. - 5.2.2. Il bilancio di esercizio 2009. - 5.2.3. Il conto economico 2009. - 5.2.4. Lo stato patrimoniale 2009. - 5.3. Il conto economico: raffronti tra gli esercizi 2007, 2008 e 2009. - 5.4. Lo stato patrimoniale: raffronti tra gli esercizi 2007, 2008 e 2009. - 5.5. Considerazioni conclusive sul bilancio e sui risultati contabili. – 6. I modi gestori di attuazione delle norme di contenimento della spesa. - 6.1. Spese per organi collegiali e altri organismi. - 6.2. Spese per collaborazioni e consulenze. - 6.3. Riduzione dei costi del personale. - 6.4. Spese per consumi intermedi. - 6.5. Spese per mostre, convegni, pubblicità, relazioni pubbliche e rappresentanza. - 7. Le partecipazioni. - 7.1. In genere. - 7.2. Quadro d'insieme delle partecipazioni. - 7.3. Le società «in house providing». - 7.3.1. Le direttive dell'Unioncamere sulle società «in house». - 7.3.2. Retecamere. - 7.3.3. Dintec. - 7.3.4. IS.N.A.R.T.. - 7.3.5. Ecocerved. - 7.3.6. Uniontrasporti. - 7.3.7. Mondimpresa. - 7.3.8. Tecnocamere. - 7.3.9. IC Outsourcing. - 7.3.10. Job Camere. - 7.3.11. Infocamere. - 7.3.12. Universitas Mercatorum. - 7.3.13. Tecnoholding. - 7.3.14. Borsa Merci Telematica Italiana. - 7.4. Altre partecipazioni societarie dell'Unioncamere. - 7.4.1. Agroqualità. - 7.4.2. Le partecipazioni minori di Unioncamere. - 7.5. Istituto «Guglielmo Tagliacarne». - 7.6. IFOA. – 8. Le considerazioni conclusive.

**PAGINA BIANCA**

**PREMESSA**

L'Unioncamere – Unione italiana delle camere di commercio – ha natura giuridica di ente pubblico, tale essendo definito dal D.P.R. n. 709 del 1954, che ebbe ad istituirlo con la missione di assicurare il coordinamento e il potenziamento delle attività delle singole camere di commercio. Al riguardo, va posto in evidenza che l'ente in questione non ha mai svolto attività di lucro e deve ritenersi, anche per questo, un ente pubblico non economico soggetto alla vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, nonché al controllo esterno della Corte dei conti, come poi espressamente riconosciuto dal decreto-legge n. 8 del 1993, convertito con modificazioni nella legge 19 marzo 1993 n. 68 e, su tale base, dall'art. 13 comma 2 dello Statuto dell'Unione. In tal modo, almeno per questo specifico aspetto il legislatore ha superato una carenza della legge n. 70 del 1975, nella parte in cui non assoggettava espressamente tale ente alla disciplina generale e ai controlli in detta legge previsti.

Con determinazioni n. 48/2009 del 24 luglio 2009 e n. 43 del 27 maggio 2008 la Corte ha già riferito sui risultati della gestione per l'esercizio 2007 e per gli esercizi 2005/2006.

Con la presente Relazione la Corte dei conti riferisce sui risultati del controllo effettuato sulla gestione finanziaria dell'ente per gli esercizi 2008 e 2009, nonché sui più rilevanti fatti gestori intervenuti sino alla data odierna.

**1 – IL QUADRO NORMATIVO****1.1 – I compiti e le funzioni fondamentali.**

Dettagliando la “mission” dianzi indicata in linea di principio, quale risulta anche dalle norme statutarie e di organizzazione dell’ente, è utile riassumere - nell’essenziale - le attività svolte nell’interesse del sistema camerale dall’Unione che può:

- stipulare accordi di programma, intese e convenzioni con le amministrazioni centrali dello Stato o con enti pubblici nazionali o con le Regioni, nonché con enti locali ai sensi dell’art. 34 del D. Leg.vo n. 267 del 2000, agendo in rappresentanza dei soggetti del sistema camerale, chiamati a darvi attuazione.
- nel rispetto delle funzioni d’indirizzo che competono alle autorità statali e regionali, formulare direttive ed indirizzi per l’azione degli organismi del sistema camerale.
- promuovere i rapporti del sistema camerale con le istituzioni (internazionali, nazionali e regionali, anche tramite le apposite Unioni) e con le rappresentanze delle categorie economiche, assicurando, in particolare, la rappresentanza diretta degli interessi del sistema camerale italiano presso le istituzioni di Bruxelles, la collaborazione con Eurochambres e le cooperazioni con altri sistemi omologhi UE caratterizzati dalla natura pubblica degli enti camerale associati o rappresentati.
- sostenere lo sviluppo a rete delle strutture camerale, coordinando e monitorando le attività che le singole Camere realizzano nelle province di rispettiva competenza.
- promuovere il coinvolgimento e la partecipazione degli amministratori e della dirigenza camerale alle iniziative e attività di sistema, anche offrendo attività di formazione, supporto organizzativo e consulenza specialistica per gli amministratori e i dirigenti.
- promuovere e realizzare studi, indagini e ricerche su argomenti d’interesse del sistema camerale, anche operando in associazione con altri soggetti pubblici o privati, anche esteri.
- partecipare o organizzare congressi, convegni e conferenze, anche a carattere internazionale, in materie d’interesse del sistema camerale o delle categorie economiche in esso associate e rappresentate.

- realizzare e gestire, direttamente o anche indirettamente, nonché prestare servizi e svolgere attività di interesse per il sistema camerale e per le categorie economiche in esso associate e rappresentate.
- agevolare i processi di internazionalizzazione dell'economia italiana e promuovere la presenza delle nostre imprese sui mercati mondiali, anche valorizzando l'attività delle camere di commercio italiane all'estero.
- coordinare il sistema camerale italiano con gli analoghi sistemi esteri, anche realizzando progetti tesi a diffondere la conoscenza all'estero dei sistemi produttivi italiani.
- promuovere e coordinare i mezzi di accesso del sistema camerale a programmi e ai fondi comunitari.
- promuovere la costituzione di società per gestire partecipazioni strategiche del sistema nelle infrastrutture.

Tali compiti sono stati recentemente precisati e rafforzati mediante la novellazione dell'art. 7 della legge n. 580 del 1993 (ora sostituito dall'art. 1 comma 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23, pubblicato nella G.U. n. 46 del 25 febbraio 2010), che ha ridefinito l'Unioncamere come ente associativo che *"cura e rappresenta gli interessi generali delle camere di commercio e degli altri organismi del sistema camerale; promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali, nonché mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società anche a prevalente capitale privato, servizi e attività di interesse delle camere di commercio e delle categorie economiche"*.

In tal modo, all'Unione spetta per legge la cura e la rappresentanza degli interessi generali delle camere di commercio, ricomprese nel cd. "sistema camerale", costituito anche dalle camere di commercio italiane all'estero e, se associate, delle camere di commercio estere riconosciute dal Governo come operanti in Italia, nonché dalle Unioni regionali (già facoltative ai sensi dell'art. 6 della legge n. 580/93 ed ora previste come obbligatorie dal novellato articolo 6 della stessa legge, come sostituito dall'art. 1 comma 8 del decreto legislativo n. 23/10) e dalle società, consorzi ed enti costituiti per lo svolgimento di attività o per la prestazione di servizi nell'interesse delle categorie economiche associate e rappresentate nelle camere di commercio.

## **1.2 – Le funzioni affidate dalla legislazione regionale alle camere di commercio**

Di rilievo anche le funzioni affidate dalla normazione regionale alle Camere di commercio.

Negli Statuti regionali l'autonomia funzionale delle camere è generalmente riconosciuta.

In alcuni di essi si prevedono funzioni consultive delle Camere: così negli Statuti dell'Abruzzo, della Basilicata, della Campania, della Liguria, della Lombardia, del Piemonte, della Puglia e dell'Umbria. In qualche caso è prevista anche la partecipazione a funzioni istituzionali e legislative: così negli Statuti della Campania, della Lombardia, delle Marche, del Piemonte e della Puglia. La partecipazione ad attività di programmazione è prevista negli Statuti dell'Abruzzo, della Basilicata, della Lombardia, del Piemonte e della Puglia.

La partecipazione delle camere in organismi regionali è prevista dagli Statuti di:

- Abruzzo (conferenza regionale della programmazione)
- Campania (consiglio regionale dell'economia e del lavoro)
- Lazio (consiglio delle autonomie locali)
- Liguria (consiglio regionale dell'economia e del lavoro)
- Lombardia (consiglio delle autonomie locali)
- Puglia (conferenza permanente per la programmazione e l'economia)
- Umbria (conferenza regionale dell'economia e del lavoro)

### **1.3 – La riforma delle camere di commercio**

Anche se formalmente emanata con il Decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23, la riforma del sistema camerale in attuazione dell'art. 53 della Legge-delega n. 99/09 è stata messa a punto, con la fattiva collaborazione dell'Unioncamere e di tutto il sistema camerale, nel 2009. Detta riforma costituisce un passaggio molto significativo dell'evoluzione del sistema camerale. Il legislatore ha inteso coniugare due esigenze: anzitutto, la necessità delle camere di commercio di porsi come erogatrici di servizi alle imprese associate, e quindi di operare con modalità maggiormente legate al "territorio" nella prospettiva della trasformazione federalista dello Stato, e, d'altra parte, l'esigenza di collegarsi in rete con gli organismi del sistema camerale, al fine di svilupparne sinergie innovative.

In primo luogo, è degno di nota che la recente riforma camerale ha ancorato il ruolo delle Camere all'istituto dell'autonomia funzionale, già a suo tempo introdotto nell'ordinamento dalla legge "Bassanini" del 1997, dove peraltro non se ne dava alcuna esplicita definizione, ma se ne delimitava lo spazio in ragione dell'applicazione del principio della sussidiarietà, al quale doveva ispirarsi l'azione delle amministrazioni regionali e degli enti locali. Sicché, ancorando il ruolo delle Camere all'autonomia funzionale, la riforma ha inteso riservare proprio al sistema camerale lo svolgimento di

funzioni e la prestazione di servizi in favore delle imprese, salvo quanto non può non essere svolto dallo Stato, dalle Regioni e/o dagli enti locali.

D'altra parte, già la Corte Costituzionale, ancor prima che entrasse in vigore la riforma del Titolo V° della Costituzione, aveva riconosciuto l'esistenza di uno spazio riservato a soggetti diversi dagli enti territoriali nell'esercizio di funzioni di regolazione e di prestazione di servizi in favore di interessi collettivi (in questo senso vedi Corte Cost. n. 447 del 2000). Più di recente, infine, la Corte (vedi la decisione n. 347 del 2007) ha definito le Camere di commercio come enti pubblici dotati di autonomia funzionale in rappresentanza delle imprese operanti sul territorio, ancorché articolati come una "rete" che opera a livello nazionale.

#### **1.4 - Lo Statuto dell'Unioncamere**

La potestà statutaria dell'Unioncamere, già prevista nelle leggi istitutive, risulta ora confermata dall'art. 1 comma 9 del Decreto n. 23 del 2010.

Nell'esercizio di siffatta potestà, il vigente Statuto dell'ente è stato adottato con la deliberazione n. 8 del 13 dicembre 2007 dall'assemblea dell'ente. Esso risulta approvato con DPCM 21 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2008 e applicato, quindi, a decorrere dalla metà dell'esercizio 2008.

Lo Statuto, oltre a ribadire la natura giuridica, le competenze e le finalità dell'ente, come dianzi sommariamente richiamate, ne delinea gli organi e la struttura. Peraltro, con specifico riferimento all'assetto degli organi in carica al momento della sua entrata in vigore, lo Statuto (vedi art. 19) ha stabilito l'ultrattivitÀ delle previgenti denominazioni, composizione e competenze sino alla naturale scadenza degli amministratori nel giugno 2009.

L'entrata in vigore di un'incisiva riforma della legge n. 580/93, riforma recata – come si è detto – dal Decreto legislativo n. 23/10, renderà inevitabile un aggiornamento del vigente Statuto nel corso degli anni successivi. Siffatta versione dello Statuto dovrà infatti essere emendata quanto meno per non riprodurre definizioni – ad esempio, quella di "sistema camerale" – ora contenute nella riforma di cui al citato Decreto n. 23/10 e probabilmente anche per meglio individuare le funzioni dell'ufficio di presidenza rispetto a quelle del comitato esecutivo (che potrebbe riassumere la precedente denominazione di "consiglio", più adeguata all'elevato numero dei suoi componenti, mentre all'attuale consiglio generale potrebbe essere riattribuita la denominazione di assemblea).

Restando, tuttavia, alla versione statutaria in vigore alla fine del 2009, si osserva che gli organi dell'ente sono il consiglio generale (assemblea sino alla metà del 2009),

il comitato esecutivo (consiglio generale sino alla metà del 2009), l'ufficio di presidenza, il presidente e i vice-presidenti, il collegio dei revisori. Di tali organi lo Statuto determina altresì le competenze (il cui dettaglio è riportato nel seguente capitolo 2).

A tali organi può aggiungersi, quale organo straordinario non permanente e con funzioni consultive, l'assise dei consiglieri camerale, assise che può essere generale ovvero settoriale in base ai settori economici rappresentati nei consigli delle camere di commercio.

La struttura amministrativa, al cui vertice è posto il segretario generale, si articola (come meglio si dirà nel seguente capitolo 3) in aree gestite da funzionari di livello dirigenziale, dotati di autonomi poteri di spesa nell'ambito del "budget" fissato per l'area affidata alla loro responsabilità. Il rapporto di lavoro dei dirigenti è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti di imprese commerciali, nonché da contratti individuali.

Una funzione consultiva è attribuita alla consulta dei segretari generali delle Camere di commercio, competente ad esprimere pareri a richiesta degli organi, nonché pareri obbligatori e non vincolanti sui documenti programmatici dell'ente.

La dotazione finanziaria dell'ente è assicurata dall'aliquota associativa, annualmente fissata dal consiglio generale e parametrata sulle entrate realizzate dalle camere di commercio a titolo di imposte e diritti, nonché a titolo di contributi e trasferimenti statali o regionali.

Ai sensi delle norme statutarie l'Unione è legittimata ad assumere iniziative, anche giudiziarie, a tutela della denominazione e delle prerogative degli organismi riconducibili al sistema camerale e può intervenire nei procedimenti amministrativi riguardanti siffatti organismi in applicazione dell'art. 9 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni.

### **1.5 – Il regolamento di funzionamento degli organi**

In attuazione dell'art. 5 comma 4 dello Statuto, è stato adottato un regolamento (il testo in vigore negli esercizi considerati dalla presente Relazione è stato modificato dal consiglio generale nella seduta dell'11 dicembre 2009) per il funzionamento degli organi, essenzialmente per integrare le norme statutarie, disciplinando in particolare la redazione dell'ordine del giorno dei lavori, i "quorum" di validità delle sedute e per le votazioni, l'ordine di discussione degli argomenti e le regole di votazione.

### **1.6 – Il regolamento di organizzazione degli uffici**

Negli esercizi considerati le norme del regolamento di organizzazione degli uffici (previsto nell'articolo 6 comma 3, lettera d), dello Statuto) sono rimaste immutate rispetto al testo risultante dalla deliberazione n. 175 del 21 novembre 2007, giacché soltanto dal 2010 ha potuto operare il nuovo testo deliberato per adeguare le norme in questione sia alle rilevanti innovazioni legislative recate dalla riforma del sistema camerale, di cui al richiamato decreto legislativo n. 23/2010, emanato in attuazione della legge-delega n. 99 del 1999, sia ai principi del decreto legislativo n. 150/2009, noto come "decreto Brunetta" di riforma della Pubblica Amministrazione.

L'organizzazione è caratterizzata dalla fondamentale distinzione tra atti organizzativi di competenze e attività dell'ente e atti di gestione del rapporto di lavoro, le prime essendo ripartite tra i vari organi e dirigenti e le seconde rientranti nelle attribuzioni del segretario generale e, dal 2010, anche della dirigenza, che "*i assumono con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro*".

La struttura organizzativa dell'ente si articola in aree affidate alla responsabilità del dirigente e, all'interno di queste, opera una ripartizione di attività effettuata dal dirigente, ovviamente rispettando le mansioni che risultano dall'inquadramento del personale. Le aree in questione sono istituite dal comitato esecutivo su proposta del segretario generale e, con le stesse modalità, possono essere istituiti servizi e uffici speciali con autonomia gestionale, nonché unità operative di "staff" o di progetto.

Al vertice della struttura organizzativa di Unioncamere è posto il segretario generale, che sovrintende alla gestione complessiva dell'ente per attuare gli indirizzi e gli obiettivi dal consiglio generale e dal comitato esecutivo ed esercita, altresì, poteri di coordinamento, verifica e controllo dell'attività dei dirigenti responsabili delle aree ad essi affidate, su sua proposta, dal comitato esecutivo.

Nell'ambito delle rispettive aree, i dirigenti rispondono non soltanto della legalità degli atti adottati e della qualità dei servizi erogati, ma anche del perseguimento degli obiettivi assegnati e "*dell'allocazione delle risorse in funzione di essi*", aspetto questo che, autonomi essendo i poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali di ciascuna area, molto opportunamente il nuovo Regolamento di organizzazione ha ritenuto di dover specificare.

Nel Regolamento in questione una sua individualità acquista, tra il personale, la categoria dei "quadri", cui viene riconosciuta una limitata autonomia gestionale e la possibilità di ordinare spese nei settori di attività affidati dal dirigente, ovviamente secondo le direttive di questi e nei limiti del "budget" direzionale.

La dotazione organica del personale è determinata dal comitato esecutivo sulla proposta del segretario generale con deliberazione sottoposta all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico.

Le assunzioni del personale avvengono mediante contratto individuale di lavoro a seguito di selezione pubblica per esami e/o per titoli o, per le posizioni di minore livello, anche per avviamento o chiamata diretta degli iscritti nelle liste di collocamento. I dirigenti possono essere assunti soltanto a seguito di accertamento delle professionalità richieste, che può effettuarsi o per esami o per titoli o per colloquio, ma anche per "chiamata diretta" di persone di particolare professionalità, in tal caso però soltanto a tempo determinato. I quadri possono essere assunti per prove di esame, per titoli o per titoli e prove di esame.

I distacchi del personale dell'Unioncamere presso organismi del sistema camerale o presso altre amministrazioni, come anche i comandi presso l'ente di personale proveniente da altre amministrazioni, sono possibili sulla base di accordi con l'ente di destinazione o di provenienza e vanno disposti dal comitato esecutivo su proposta del segretario generale.

Ulteriori norme di organizzazione degli uffici e per la gestione dei rapporti di lavoro possono essere emanate, secondo le rispettive competenze, dal comitato esecutivo, dal segretario generale e dai dirigenti, rispettando le norme generali, i contratti collettivi applicabili e i principi del regolamento.

### **1.7 – Il regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria**

Anche a seguito del passaggio delle camere di commercio a un sistema di contabilità unica economico-patrimoniale, prevista e disciplinata dal D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254, l'Unioncamere ha provveduto, con la delibera n. 3 del 23 aprile 2008 (approvata dal Ministero vigilante il 18 giugno 2008), all'adozione di un nuovo regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria, operante pienamente dal 2009, esercizio a partire dal quale sono utilizzati i nuovi modelli di preventivo economico, di conto economico e di stato patrimoniale, ovviamente nel rispetto dei nuovi principi e criteri di cui agli articoli 18 e 19 del nuovo regolamento. Si tratta dei principi contabili già operanti per le Camere ai sensi del richiamato Decreto n. 254 del 2005 e dei criteri di valutazione delle voci dello stato patrimoniale, che vanno ancorati al disposto di cui all'art. 2426 del codice civile, con entrata in vigore a partire dall'approvazione del bilancio d'esercizio 2008.